

## **TI\_GERICHTE 72.2009.88 vom 13. Juni 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2009.88](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2009.88)

FR: TI\_GERICHTE 72.2009.88 du 13 juin 2012

IT: TI\_GERICHTE 72.2009.88 del 13 giugno 2012

### **Regeste**

Appropriazione indebita aggravata da parte di gerente patrimoniali che agiva su un conto bancario di cui aveva procura

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

che in merito a questa imputazione di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 1 cpv. 2 e n. 2 CP) la Corte ha accertato: a) in relazione al punto (di seguito solo pto.) 1.1 dell'AA: -- che gli atti, malgrado le continue negazioni dell'imputato (art. 104 cpv. 1 lett. a e 111 segg. CPP nonché VD all. 1 pag. 2 II R), attestano come AC 1 abbia ricevuto da ACPR\_1 attraverso varie dazioni intervenute nel periodo agosto 2004/gennaio 2005 (VI PP ACPR\_1 14.11.2007 pag. 2) Euro 405'000.00 (VD all. 1 pag. 2 III R e non di certo Yen come puerilmente ha tentato di far credere l'imputato giacché, malgrado la non indicazione della moneta nel testo della ricevuta 10.10.2004 di cui al documento, di seguito solo doc., B nel VI PP 14.11.2007 di confronto AC 1/ACPR\_1, è innegabile che poteva trattarsi solo di Euro e questo sia in ragione della nazionalità dei due sia perché è sempre stata questa la loro moneta di riferimento), che la titolare ed avente diritto economico (di seguito solo ADE) con effetto dal 21.2.2005 del conto (di seguito solo cto.) numero (di seguito solo n.) \_\_\_\_\_ (di seguito solo \_\_\_\_\_) presso \_\_\_\_\_ da cui confluirono sul cto. n. \_\_\_\_\_ (di seguito solo \_\_\_\_\_) presso lo stesso istituto bancario circa Euro 220'000.-, era ACPR\_1 (VI PP AC 1 6.3.2008 doc. C, PP confronto AC 1/ACPR\_1 14.11.2007 pag. 4, \_\_\_\_\_, di seguito solo Indi, 3.3.2008 pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 III e V R), che la titolare ed ADE di \_\_\_\_\_ è sempre stata solo ed esclusivamente ACPR\_1 (VI PP AC 1 6.3.2008 doc. A e VD all. 1 pag. 2 III R) ritenuto come i soldi depositati su questo conto fossero i "risparmi dell'attività e di famiglia" di questo AP (art. 104 cpv. 1 lett. b e 118 segg. CPP) e che a comprova del trasferimento di Euro 220'000.00 tra i menzionati due cti. vi sarebbe stata una "girata da conto \_\_\_\_\_ in quanto il titolare di \_\_\_\_\_ deve dei soldi alla titolare di questo conto" (VI PP AC 1 6.3.2008 doc. A e VD all. 1 pag. 2 III R); -- che le somme di Euro 74'000.00 e fr. 19'000.- di cui agli 11 prelevamenti a contanti hanno avuto come unico e solo beneficiario AC 1 vista l'apposizione della sua firma sui relativi prelevamenti di cassa (VI PP confronto AC 1/ACPR\_1 14.11.2007 doc. A) e nei pochi casi in cui non figura a fronte delle seguenti dichiarazioni di Indi (VI PP 5.11.2008 pag. 2: "Sono sicuro di aver incontrato il signor AC 1 e non la titolare perché quest'ultima non l'ho mai incontrata") e di \_\_\_\_\_ (VI PP 6.3.2008 pag. 2: "Anche sulle fiches di prelevamento che portano la firma di \_\_\_\_\_ riconosco la firma di AC 1. Non ho mai visto la titolare della relazione \_\_\_\_\_ in cassa per operazioni di prelevamento"); -- che AC 1, sia in sede d'istruttoria (PP AC 1 6.3.2008 pag. 2 e 5) che in aula (VD all. 1 pag. 2 e 3 rispettivamente pag. 3 I R e doc. dibattimentale,

di seguito solo DIB., 1, 2, 4, 5 e 7), non è mai riuscito a dimostrare rispettivamente a comprovare che questi 11 prelevamenti a contanti siano stati fatti a beneficio e nell'interesse di ACPR\_1 in forza alle espresse istruzioni (stipula di contratti assicurativi presso compagnie assicurative svizzere, PP ACPR\_1 14.11.2007 pag. 2) da questa date; b) che in relazione ai punti (di seguito solo pti.) 1.2 e 1.3 dell'AA si richiamano sia le espresse ammissioni di AC 1 nel suo VI PP 6.3.2008 a pag. 7 che il VD all. 1 pag. 3 II R;

#### **E. 4**

che giusta l'art. 138 n. 1 cpv. 2 e n. 2 CP chi indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidategli è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) se ha commesso il fatto in qualità di gerente di patrimoni;

#### **E. 5**

che la Corte ha ritenuto AC 1 colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 1 cpv. 2 e n. 2 CP e pto. 1.1 VD all. 2 pag. 1) in forza alle seguenti considerazioni: a) la Corte non ha avuto dubbio alcuno a riconoscere l'aggravante dell'aver agito come gerente di patrimoni previo richiamo delle massime giurisprudenziali in DTF 117 IV 20 e 100 IV 30 nonché nelle sentenze non pubblicate del TF 6S.57/2003 del 26.1.2004 e 6S.287/2003 del 17.10.2003, rispettivamente in forza alle dichiarazioni di alcuni testimoni comprovanti la conoscenza ed indipendenza decisionale di AC 1 nel campo delle divise (PP Indi 3.3.2008 pag. 1: "Allorquando il signor AC 1 ha aperto la relazione \_\_\_\_\_ sono stato designato suo consulente di riferimento. Nella realtà delle cose l'ho sentito relativamente poco in quanto AC 1 decideva autonomamente e, operando sulle divise, faceva capo alla consulenza del signor \_\_\_\_\_"), rispettivamente la sua ripetitiva e quotidiana operatività sui mercati (PP \_\_\_\_\_ 6.3.2008 pag. 1 e 2: "AC 1 ...lo sentivo spesso perché, operando il cliente in cambi, mi chiamava quotidianamente più volte al giorno per concordare le operazioni...AC 1 sarà venuto in banca non troppo frequentemente, anche perché operando telefonicamente non aveva grandi necessità"); b) sia oggettivamente che soggettivamente i presupposti di legge di cui all'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP appaiono dati laddove è innegabile come AC 1 si sia appropriato degli importi indicati nell'AA sub. pti. 1.1, 1.2 e 1.3, soldi che gli erano stati affidati da ACPR\_1 e che lo stesso utilizzò solo a scopo di indebito e personale profitto contro l'espresso mandato a lui conferito da questo AP (art. 104 cpv. 1 lett. b e 118 segg. CPP);

#### **E. 6**

quo alla commisurazione della pena si ricorda: a) che giusta l'art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita, ricordato come giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione; b) che giusta l'art. 40 CP di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente; c) che giusta l'art. 34 cpv. 1 e 2 CP la pena pecuniaria, salvo diversa disposizione del CP, ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere che il giudice stabilisce nel numero commisurandola alla colpevolezza dell'autore mentre che il suo importo, al massimo di fr.

3'000.- giornalieri, viene fissato secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale; d) che giusta l'art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti ritenuto come in base all'art. 42 cpv. 2 CP se nei cinque anni prima del reato l'autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno sei mesi con o senza condizionale o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote giornaliere la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; e) che giusta l'art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni; f) che giusta l'art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico ricordato altresì come giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. a) CPP all'imputato (art. 104 cpv. 1 lett. a e 111 segg. CPP) possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi possono essere utilizzati come mezzi di prova;

#### **E. 7**

che AC 1, potendo ancora beneficiare di una prognosi non negativa e quindi dell'applicazione dell'art. 42 cpv. 1 CP malgrado le sue condanne \_\_\_\_ (doc. del tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 7) che comunque non adempiono le condizioni di legge di cui all'art. 42 cpv. 2 CP, è stato condannato ad una pena detentiva (art. 40 CP) di dodici mesi (pto. 2.1 VD all. 2 pag. 1), sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e pto. 3 VD all. 2 pag. 2). Tale condanna tiene conto, ponderandoli equamente ex art. 47 CP, dei vari aspetti propri a questo caso tra cui si ricordano, in particolare, la gravità del suo comportamento e quindi della sua colpa (art. 47 cpv. 1 CP), la reiterazione del suo illecito agire trattandosi di 14 diverse appropriazioni indebite (art. 138 n. 1 cpv. 2 e n. 2 CP) in poco più di un anno, i suoi precedenti penali in \_\_\_\_\_ (doc. TPC 7), la sua incensuratezza in \_\_\_\_\_ (doc. TPC 4), la sua crassa e ripetuta violazione del rapporto di fiducia con ACPR\_1 con la quale intratteneva dei rapporti quasi familiari, l'atteggiamento avuto sia in sede d'istruttoria che dibattimentale, il parzialmente lungo tempo trascorso dai fatti come circostanza attenuante generica (VD pag. 3), la sua età e la sua attuale situazione finanziaria e personale apparentemente non rosee (VD all. 1 pag. 1 I R e pag. 2 I R);

#### **E. 8**

che giusta l'art. 122 cpv. 1 CPP il danneggiato (art. 115 CPP) può in veste di AP (art. 104 cpv. 1 lett. b e 118 segg. CPP) far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato ricordato come sia AP (art. 104 cpv. 1 lett. b e 118 segg. CPP) il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente a un'autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un'azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP). In

quest'ultimo caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all'art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d'arringa, indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP). Ciò posto si ricorda allora: a) che con istanza del 13.6.2012 ACPR\_1 ha chiesto che AC 1 venisse condannato a versarle " l'importo pari a CHF 20'536.50 oltre interessi al 5% dal 11 maggio 2012 " (doc. DIB. 6); b) che tale pretesa richiama l'art. 433 cpv. 1 lett. a) CPP secondo cui l'imputato (art. 104 cpv. 1 lett. a e 111 segg. CPP) deve indennizzare adeguatamente l'AP (art. 104 cpv. 1 lett. b e 118 segg. CPP) delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest'ultimo vince la causa; c) che in sede dibattimentale AC 1 non ha contestato tale pretesa (VD all. 1 pag. 4 VI R) mentre il suo legale si è rimesso " al giudizio della Corte a dipendenza dell'esito del processo " (VD all. 2 pag. 4); d) che in merito la Corte, ritenuti gli indicati costi legali come adeguati e necessari ai sensi dell'art. 433 cpv. 1 CP, ha condannato AC 1 a versare a ACPR\_1 fr. 20'536.- per spese di patrocinio con interessi al 5% dal 13.6.2012 (pto. 2.2 VD all. 2 pag. 1);

#### **E. 9**

che in quanto mezzi di prova ai sensi dell'art. 263 cpv. 1 lett. a) CPP è ordinato il sequestro conservativo di tutta la documentazione in sequestro (VD all. 1 pag. 4 III/V R e pto. 4 all. 2 pag. 2);

#### **E. 10**

che visto l'esito processuale la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato (art. 426 cpv. 1 CPP e pto. 2.3 VD all. 2 pag. 2). visti gli art. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 69 e 138 CP; 80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg., 433 CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: AC 1 1. è autore colpevole di: 1.1. appropriazione indebita aggravata siccome commessa quale gerente di patrimoni, per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località, nel periodo aprile 2005/giugno 2006, per procacciarsi un indebito profitto, indebitamente impiegato in danno di ACPR\_1 € 95'040.00 e fr. 29'155,20 effettuando 11 prelevamenti indebiti e 3 trasferimenti non autorizzati dalla relazione n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza AC 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi; 2.2. a versare all'accusatore privato ACPR\_1 fr. 20'536.- per spese di patrocinio con interessi al 5% dal 13.6.2012; 2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1000.- (mille) e delle spese procedurali. 3. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni. 4. E' ordinato il sequestro conservativo quale mezzo di prova della documentazione in sequestro. Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente La  
vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta  
preliminare fr. 200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.  
109.-- fr. 1'309.-- =====